

Milano, lì 12 novembre 2022

Spett.le **Consiglio Regionale**

REGIONE LOMBARDIA

Pec: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

E p.c. **Assessore al Welfare p.t.**

Regione Lombardia

Pec: welfare@pec.regione.lombardia.it

E p.c. Spett.le

Giunta Regionale Lombardia

Alla c.a. del Presidente p.t.

Pec: presidenza@pec.regione.lombardia.it

ISTANZA ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. XI/2559 DELL'8.11.2022

Egredi Signori Consiglieri Regionali,

Abbiamo appreso della deliberazione n. XI/2559, datata 8.11.2022, a firma del Presidente, Alessandro Fermi, con la quale Codesto Consiglio Regionale ha "impegnato" l'Assessore al Welfare e la Giunta Regionale:

" a dare indicazioni ai Direttori generali delle ATS e ASST lombarde affinché il reintegro degli operatori sanitari NO-VAX non avvenga presso i reparti con pazienti fragili maggiormente a rischio."

Al netto delle legittime doglianze in ordine al tenore ed all'etichetta infame "NO-VAX", apposta quasi fosse una "lettera scarlatta" a tutti i sanitari, che non hanno inteso o non hanno potuto sottoporsi alla c.d. vaccinazione anti covid-19 (rispettando peraltro e per ciò stesso il tenore del

Associazione ARBITRIUM – c.f. 98133030787

Sede legale: Via Dalmazia 31/E - 87100 – Cosenza (CS)

associazionearbitrium@gmail.com - associazionearbitrium@legalmail.it

Tel. +39 379/2731004 martedì e venerdì dalla 10.00 alle 11.00 – mercoledì dalle 18.00 alle 19.00

www.arbitrium.org

regolamento, emesso dal Parlamento Europeo, n. 2021/953), rammentiamo alcuni aspetti ineludibili della questione DL 44/21, che evidentemente Vi sfuggono e che hanno determinato quale conseguenza l'inafausta deliberazione in oggetto:

A premessa della delibera anzi citata, avete avuto l'accortezza di citare il DL 44/21 e nella specie l'art. 4 del medesimo provvedimento normativo, dimenticando tuttavia di specificare la *ratio legis* di quel decreto emesso d'urgenza, in fase di c.d. emergenza pandemica (oggi inesistente!), che il governo individuava nell'intento di prevenire forme di infezione e contagio all'interno delle strutture sanitarie *et similia* (letteralmente: “ *al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178..*”).

Il Governo -erroneamente o dolosamente (ai posteri l'ardua sentenza)- aveva specificato con la norma succitata che l'obbligo di vaccinazione avrebbe escluso la diffusione del virus sars cov 2 (testualmente: “ **per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2**”).

Eppure il medesimo Governo era perfettamente consapevole che, ai fini del raggiungimento dello scopo prefissato *ex lege*, non sussisteva *ab origine* alcun dato scientifico a supporto, tant'è che successivamente al DL 44/21 venne emesso il DL 127/21, che all'art. 5 introduceva le condizioni di emissione dei c.d. pass vaccinali (c.d. “green pass”), subordinandoli anche alla guarigione post positività al sars cov 2, dando così per scontato che pure i vaccinati sarebbero potuti risultare positivi al virus, in senso esiziale o meno per il soggetto vaccinato non era dato sapere.

L'intento primario del governo Draghi, obbligando il personale sanitario e successivamente il popolo della scuola e delle Forze dell'Ordine con i decreti successivi al DL 44/21, consisteva per le ragioni anzi esposte nel prevenire forme di infezione e contagio, che avrebbero condotto ad una saturazione degli ambienti ospedalieri.

Péccato che il c.d. vaccino non prevenga in alcun modo l'infezione, ergo i contagi e tale circostanza, prima ancora che dal dato empirico era dimostrata *per tabulas* proprio dalle schede tecniche dei prodotti farmaceutici Comirnaty e Spikevax, come per Janssen e Vaxevreia (già Astrazeneca), laddove il produttore specificava a chiare lettere che il vaccino avrebbe (forse) lenito le forme della malattia COVID-19, provocata dal virus Sars-Cov-2.

Ben lungi quindi dal prevenire l'infezione, il prodotto vaccinale, cui i sanitari sono stati obbligati, sino al 1 novembre u.s. -e che nell'intento del legislatore (DL 24/22) avrebbe dovuto protrarsi fino al 31.12.2022- mai e poi mai avrebbe soddisfatto i desideri dei fautori di detta misura sanitaria, che si è rivelata **DEL TUTTO FALLIMENTARE**, essendo fallaci le premesse scientifiche poste a monte della determinazione normativa.

E con tali argomentazioni vengono meno in grandissima parte le ragioni scientifiche della incomprensibile delibera, da Voi emessa e di cui all'oggetto.

Associazione ARBITRIUM – c.f. 98133030787

Sede legale: Via Dalmazia 31/E - 87100 – Cosenza (CS)

associazionearbitrium@gmail.com - associazionearbitrium@legalmail.it

Tel. +39 379/2731004 martedì e venerdì dalla 10.00 alle 11.00 – mercoledì dalle 18.00 alle 19.00

Alla luce delle considerazioni, che precedono a nulla valgono le osservazioni prodromiche alla decisione assunta in Consiglio Regionale e di cui al testo che segue: “... il presidente della Fondazione Gimbe dichiara che *“indubbiamente, con l'evoluzione delle varianti del coronavirus Sars-CoV-2 e la protezione conferita dalla vaccinazione sulle forme gravi, la malattia Covid-19 oggi non è più quella del 2020-2021. Tuttavia, la pandemia è ancora in corso e sia l'OMS sia l'ECDC invitano tutti i Paesi a essere preparati e pronti, visto l'imminente arrivo della variante Cerberus e l'imprevedibilità degli scenari a medio-lungo termine.”*;

– *Anaa Assomed, il sindacato maggiormente rappresentativo dei medici ospedalieri, all'indomani del decreto-legge 162/2022 ha chiesto che i medici e i sanitari che non si sono vaccinati contro il Covid restassero fuori dai “reparti con pazienti fragili maggiormente a rischio.”*;

– *il presidente della Federazione degli Ordini dei medici ha dichiarato che “questo rientro anticipato non ha nessuna rilevanza dal punto di vista degli organici”;...”*

Rammentiamo, infatti, che ogni decisione assunta dal Dicastero della Salute, a firma dall'ex Ministro, Sig. Roberto Speranza, era stata osservata e rispettata acriticamente, quasi fosse ritenuta e considerata un dogma incontrovertibile. Di talchè, ogni circolare od ordinanza, emessa da quello, non venivano minimamente contestati neppure dal Dott. Anelli, Presidente della FNOMCeO: il medesimo che oggi propugna, per contro, la possibilità di ogni medico di contravvenire alle delibere assunte dall'attuale governo Meloni e dal Ministero della Salute, retto dal Dott. Schillaci, in quanto la *“medicina è cosa diversa dalla politica. Bisogna rispettare l'operato dei medici che hanno agito in scienza e coscienza”* (ex multis, si legga: https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=108783).

Eppure, il Dott. Anelli – ed allineandosi ai suoi diktat, quasi tutti i Presidenti degli OMCeO d'Italia – hanno sottoposto a procedimenti disciplinari, che hanno condotto persino alla radiazione dei sanitari “dissidenti”, tutti i Medici, che operando proprio nel rispetto del principio ippocratico n. 1: *“Primo Non Nocere”*, hanno co-scientemente applicato terapie convenzionali, seppure prive di quel “timbro” ministeriale, che possiamo denominare del “paracetamolo e vigile attesa”. Quella terapia che la FNOMCeO ed i Medici Ospedalieri hanno caldeggiato e suggerito, al tempo dei governi dei premier Conte e successivamente Draghi, per curare i nefasti sintomi della covid-19, ovvero e nella stragrande maggioranza dei casi, una grave infezione sistemica, che quantomeno agli albori della pandemia, aveva condotto a polmoniti interstiziali, curate con un banale anti febbrile, per medesima volontà del Ministero della Salute, capeggiato dal Signor Speranza.

La domanda sorge spontanea, giunti a questo punto: è realmente la salute pubblica il bene primario, che i governi succedutisi nel corso di questi ultimi anni, hanno protetto? Oppure le Istituzioni governative hanno semplicemente tentato di “nascondere sotto il tappeto” le lacune e le mancanze abissali di un sistema sanitario collassato, per medesima responsabilità dei dirigenti apicali nazionali, nonchè REGIONALI ?

Associazione ARBITRIUM – c.f. 98133030787

Sede legale: Via Dalmazia 31/E - 87100 – Cosenza (CS)

associazionearbitrium@gmail.com - associazionearbitrium@legalmail.it

Tel. +39 379/2731004 martedì e venerdì dalla 10.00 alle 11.00 – mercoledì dalle 18.00 alle 19.00

Ed altresì questa domanda probabilmente non riceverà immediata risposta, a meno di una approfondita indagine, cui ci si augura le Procure della Repubblica di tutta Italia diano impulso in tempi brevi.


Ciò premesso, l'Associazione Arbitrium, in persona delle Vicepresidenti, Avv. Manola Bozzelli e Valeria Panetta, invita la Regione in indirizzo, in persona del Presidente p.t., nonché la sua Giunta e l'Assessore al Welfare p.t., a dare esecuzione pedissequa al DL 162/22, emanato dall'attuale compagine governativa, ai fini di riammettere in servizio il personale non vaccinato e ripristinare con sollecitudine ed incondizionatamente tutti i rapporti di impiego sospesi e le mansioni specifiche svolte dai sanitari, reintegrati a partire dal 1 novembre u.s.

Rammentiamo, infatti, che il DL 162/22 ha autorizzato il reintegro pieno ed incondizionato dei sanitari precedentemente sospesi nelle mansioni svolte pre DL 44/21.

Qualunque soggetto pure istituzionale, compresa la Regione in indirizzo, intendesse comprimere e coartare detto diritto al lavoro, dovrà assumersene ogni e qualsivoglia responsabilità per iscritto, indicandone *ratio* scientifica e giuridica, ponendo corretta e massima attenzione a non incorrere in quelli, che oramai è notorio, siano "falsi scientifici" (vaccinazione quale prevenzione del virus sars-cov-2) ed in comportamenti discriminatori, contrari all'art. 3 della Cost.

Con l'auspicio delle scriventi che le Istituzioni tutte rimettano realmente al centro dell'attenzione e degli interessi la salute pubblica e tutelino *in primis* il diritto soggettivo di ogni cittadino all'autodeterminazione sanitaria, ad evitare quello scempio dei diritti e dei principi inviolabili, cui abbiamo purtroppo assistito negli ultimi tre anni.


In attesa di cenno di riscontro, a conferma della revoca della deliberazione in oggetto, si porgono cordiali saluti.



Avv. Valeria Panetta



Avv. Manola Bozzelli



Avv. Vera Balsimelli

